

Parte reclamata [REDACTED] : come da memoria di costituzione ed ivi,
rigetto del reclamo , con vittoria di spese:

P.G. : visto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.6.2013 [REDACTED] in liquidazione, in persona del Liquidatore, proponeva opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze di dichiarazione del fallimento della società a seguito di revoca del provvedimento di ammissione della stessa al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 173, commi 1 e 2, L.F.

Nel giudizio si costituiva la Curatela del Fallimento che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, richiedente il fallimento, regolarmente citato, non compariva.

Il P.G. intervenuto apponeva il visto.

All'udienza del 4.9.2013 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione della società debitrice avverso detta sentenza, si fonda esclusivamente sui motivi attinenti la revoca dell'ammissione al concordato, non essendo contestata la sussistenza delle altre condizioni per la sottoposizione alla procedura concorsuale maggiore.

In linea astratta dette doglianze risultano ammissibili, in analogia a quanto previsto dall'art. 162 u.c. L.F. secondo cui contro le sentenze che dichiarano il fallimento in esito alla ritenuta inammissibilità della proposta di concordato è proponibile reclamo ex art. 18 L.F., con il quale possono farsi valere anche motivi attinenti alla inammissibilità della proposta medesima. Sebbene, infatti, l'art. 173 L.F. non riproduca tale previsione, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di situazioni processuali assolutamente identiche, che non sarebbe logico trattare in maniera differente (cfr. Cass. Sez. I, 23.6.2011 n. 13817) .

Può dunque passarsi ad esaminare il merito dei motivi di opposizione, che sono i seguenti :

1) erronea qualificazione in termini di "atto in frode" della omessa indicazione della causa promossa dal Comune di Bologna contro [REDACTED] senza valutazione dell'elemento



soggettivo e nonostante il comprovato giudizio di presumibile infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Comune;

2) erroneità della qualificazione di atto di frode della mancata indicazione del contratto di *leasing* della autovettura Audi A 6 senza valutazione dell'atteggiamento soggettivo della proponente

3) erroneità della attribuzione di rilevanza, ex art. 173 c.1 L.F., alla circostanza della omessa esplicitazione della fonte dell'indebitamento nei confronti della società [REDACTED].

A giudizio della Corte queste doglianze, resistite dalla Curatela del Fallimento di [REDACTED] sono, se pure parzialmente, infondate, ed inidonee pertanto a determinare la revoca del fallimento.

Il primo motivo di doglianza investe il punto 2) del decreto di revoca del concordato preventivo, con il quale il Tribunale ha qualificato atto di frode la omessa rappresentazione, in sede di proposta di concordato, della circostanza inerente la prestazione da parte di [REDACTED] di fidejussione a favore del Comune di Bologna per l'importo di € 2.000.000,00 a garanzia di un credito vantato dall'Ente territoriale nei confronti della società [REDACTED] nonché la pendenza di un contenzioso tra la proponente il concordato ed il Comune di Bologna per la riscossione della anzidetta garanzia, azionata con decreto ingiuntivo.

L'opponente, reiterando davanti a questa Corte le difese svolte nel procedimento per la revoca del concordato aperto dal Tribunale su segnalazione del Commissario Giudiziale, ha ammesso le circostanze di fatto scoperte dall'organo della procedura – esistenza della garanzia e del contenzioso con il Comune di Bologna ed omessa indicazione di tali eventi nella proposta concordataria – ma ne ha contestato la qualificazione in termini di atti in frode, sotto un duplice profilo e, cioè, carenza dell'elemento soggettivo per la sussunzione della omissione nella categoria degli atti in frode ai creditori per difetto del dolo ed irrilevanza del fatto omissivo in ragione, da un lato, della inassoggettabilità della prestazione di garanzia a revocatoria, sia fallimentare che ordinaria, dall'altro della suscettibilità della condotta di formare oggetto di azione di responsabilità nei confronti degli autori anche nell'abito della procedura concordataria.

A giudizio della Corte, come si è anticipato, queste difese non colgono nel segno e devono essere disattese, dovendo a pieno titolo la omissione informativa pacificamente verificatasi essere qualificata atto di frode, idoneo a determinare la revoca dell'ammissione della società debitrice al concordato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, cui questa Corte convintamente aderisce, infatti, la divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale – ed è questa l'ipotesi che ci occupa- che non

può essere inquadrata in alcuna delle ipotesi specificatamente tipizzate nella prima parte del primo comma dell'art.173 legge fall. (accertamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), rientra nell'ipotesi residuale e generica degli "altri atti di frode", con la conseguenza che occorre accertare il carattere doloso di detta divergenza, non essendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo (cfr. Cass. Sez. I, 5.8.2011 n. 17038).

Ciò posto, a giudizio di questa Corte l'integrazione della fattispecie richiede , tuttavia, per usare le categorie proprie del diritto penale utilizzate dal legislatore fallimentare, il dolo generico, *id est* la consapevolezza e volontà della omissione, e non anche, come sostenuto dall'opponente, il dolo specifico, e cioè anche la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori.

Infatti, come ha condivisibilmente affermato ancora la giurisprudenza di legittimità, l'atto di frode, per avere rilievo ai fini della revoca dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, è quello che, al pari degli altri espressamente individuati dal legislatore come fraudolenti, e cioè occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione dell'esistenza di crediti, esposizione di passività inesistenti, ha attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, quel comportamento, cioè, atto a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa (cfr. Cass. Sez. I, 23.6.2011 n. 13817) .

Ne consegue che la omessa indicazione nella proposta concordataria della prestazione di fideiussione a favore del Comune di Bologna a garanzia del debito di [REDACTED] e del contenzioso pendente per la sua escussione integra gli estremi dell'atto in frode ai creditori, che giustifica la revoca della ammissione al concordato.

Rientra a pieno titolo tra gli atti in frode anche l'altro individuato dal Tribunale fallimentare con riferimento alla esistenza di un contratto di *leasing* avente ad oggetto una autovettura di cui, peraltro, nemmeno in questa sede è stato indicato l'effettivo utilizzatore. Si tratta infatti, anche in questo caso, della violazione del principio di verità della rappresentazione della situazione patrimoniale dell'impresa, suscettibile di pregiudicare il diritto dei creditori ad una corretta informazione ai fini della espressione di un altrettanto informato consenso o dissenso sulla proposta. Il rigetto del motivo di opposizione con riferimento alla violazione del dovere di verità nella rappresentazione della situazione patrimoniale della società risulta assorbente di ogni altra doglianza avverso il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento della società insolvente .

 4

Risulta assorbito, in particolare, il motivo di doglianza spiegato avverso la ritenuta dal primo giudice natura decettiva anche della omessa rappresentazione della genesi delle operazioni sottostanti l'azzeramento del cospicuo credito di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

In definitiva, l'opposizione avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento a seguito di revoca del concordato preventivo è infondata e deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della società opponente in proprio ed a favore della Curatela del Fallimento, sulla base delle tariffe ministeriali, prendendo a base lo scaglione del valore indeterminabile, non apparendo meritevoli di accoglimento le deduzioni del difensore della Curatela in ordine alla illegittimità delle stesse.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattese, rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;

condanna l'opponente in proprio a rifondere alla Curatela del Fallimento le spese del procedimento che liquida in complessive € 8.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 settembre 2013

Il Consigliere est.
dr. Eugenia Di Falco

Il Presidente
dr. Edoardo Monti



Depositato in Cancelleria

il 17 SET. 2013



Dr.ssa Serena Baldi